



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**  
**Repubblica Italiana**

Rep. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/202\_\_

**Procedura di Gara aperta, in sei lotti, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per l'affidamento dell'esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all'Università di Napoli Federico II di competenza degli uffici tecnici**

**ACCORDO QUADRO**

Lotto n. \_ CIG \_\_\_\_\_

**Aggiudicatario:** \_\_\_\_\_

L'anno 202\_\_, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nei locali dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili siti in Napoli al Corso Umberto I, innanzi a me Dott.ssa \_\_\_\_\_ Ufficiale Rogante (Sostituto) di Ateneo, nominata con Decreto del Direttore Generale n° \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, deputata a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

*da una parte*

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II** - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale, delegata alla stipula dei contratti giusto Decreto del Direttore Generale n° 1058 del 05/11/2018, domiciliata per la carica presso la Sede Centrale dell'Università - Corso Umberto I -, di seguito denominata *Università*

*dall'altra*

la società \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese n. \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, con Sede Legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, di seguito denominata *appaltatore*;

**(in caso di r.t.i.)**

la società \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese n. \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, con Sede Legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa mandante (o mandanti) \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese n. \_\_\_\_\_ giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_, di seguito denominata *appaltatore*;

## PREMESSO

1. che con delibera del C.d.A. n. 32 del 24/02/2021, è stato autorizzato l'affidamento dell'esecuzione di lavori di piccola manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili universitari di competenza degli uffici tecnici UTAC1 UTAC2 UTAC3 UTCC UTFUOR UTMSA UTPOR mediante procedura aperta per l'appalto in sei lotti attuata con Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto della durata di tre anni, che potrà essere prorogata per un ulteriore anno;
2. che in esecuzione di quanto precede, l'Università Federico II ha indetto con determina a contrarre n. 723 del 11/05/2021 una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, utilizzando come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 e 13, del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro suddiviso in 6 lotti, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili universitari di competenza degli uffici tecnici (UTAC1 UTAC2 UTAC3 UTCC UTFUOR UTMSA UTPOR);
3. che l'importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'appaltatore nell'ambito dell'Accordo quadro, al netto dello sconto offerto, ammonta complessivamente, come di seguito specificato, per ciascun lotto:
  - a. ATNEO.2202L - LOTTO 1: immobili di competenza degli uffici tecnici UTAC1 e UTPOR:  
pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00). L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Attuativi ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
  - b. ATNEO.2203L - LOTTO 2: immobili di competenza dell'ufficio tecnico UTAC2:  
pari a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Attuativi ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
  - c. ATNEO.2204L - LOTTO 3: immobili di competenza dell'ufficio tecnico UTAC3:  
pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00). L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Attuativi ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
  - d. ATNEO.2205 - LOTTO 4: immobili di competenza dell'ufficio tecnico UTCC  
pari a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Attuativi ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
  - e. ATNEO.2206L - LOTTO 5: immobili di competenza dell'ufficio tecnico UTFUOR

pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00). L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Attuativi ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

- f. ATNEO.2207L -LOTTO 6: immobili di competenza dell'ufficio tecnico UTMSA pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00). L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Attuativi ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

il tutto oltre IVA come per legge.

4. che a seguito dell'espletamento della gara, con Decreto del Direttore Generale n. \_\_ del \_\_/\_\_/202\_ il Lotto n. \_ è stato aggiudicato a \_\_\_\_\_ sulla base dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, recante quest'ultima un ribasso pari a \_\_\_ %
5. che con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/202\_, trasmessa tramite il portale telematico [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e tramite pec è stata comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), D.lgs. 50/2016;
6. che con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. \_\_ del \_\_/\_\_/202\_ è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili in ordine al possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. che l'Università ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa in materia di antimafia, giuste richieste di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. formulate attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia in data \_\_/\_\_/202\_ prot. n. \_\_\_\_\_;
8. che la \_\_\_\_\_ ha ottemperato a quanto richiesto dall'art. 1 del D.P.C.M. n° 187/91 in materia di dichiarazioni di composizione societaria;
9. che l'Università ha acquisito il DURC della \_\_\_\_\_ Prot. n° \_\_\_\_\_ con scadenza validità il \_\_/\_\_/202\_;
10. che, ai sensi dell'art.9 del Capitolato Speciale di Appalto, la \_\_\_\_\_ ha consegnato un Piano Operativo di Sicurezza (redatto in conformità all'allegato XV del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto dei contratti attuativi;
11. che, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Piano di prevenzione della corruzione, il presente Accordo viene stipulato entro il previsto termine di 60 giorni dal sopra citato Decreto del Dirigente della *Ripartizione Attività Contrattuale* n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di efficacia dell'aggiudicazione;
12. che ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n.50/2016 le parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo quadro;

#### **Premesso infine che**

1. l'appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta per il lotto n. \_\_ e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
2. l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con pec del \_\_/\_\_/202\_, assunta al protocollo di Ateneo con n. \_\_ del \_\_/\_\_/202\_, ai fini della stipula del presente Accordo Quadro

che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva, rilasciata da \_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;

3. l'appaltatore ha stipulato e consegnato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, polizza di assicurazione (C.A.R.) n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/202\_.

La polizza copre contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in tutti i Contratti Attuativi, oltre che per responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione relativo all'ultimo Contratto Attuativo affidato in forza dell'Accordo Quadro stesso o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato affidato con l'ultimo Contratto Attuativo.

4. la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Università nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati, previa stipula di "contratti attuativi" da parte dell'Università;
5. che con la sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni contenute negli articoli:
- \_\_\_\_\_ .

**Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse di cui sopra nonché tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
  - i. dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Università e l'Appaltatore;
  - ii. dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dal D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti;
  - iii. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - iv. dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";
  - v. dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29/12/2009;
  - vi. dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;

- vii. dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione dell'Ateneo;
- viii. dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- ix. dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture della Campania".

## **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti attuativi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all'Università di Napoli Federico II di competenza dell'Ufficio Tecnico \_\_\_\_\_, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d'arte.
2. I lavori di cui al precedente comma riguardano il Lotto n. \_\_ della procedura di gara indicata in premessa - Immobili di competenza dell'ufficio tecnico \_\_\_\_\_;
3. L'Università si riserva la facoltà insindacabile di poter modificare gli immobili sopra riportati, secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo, risarcimento e quant'altro.
4. Gli interventi concernenti i lavori da eseguire, mediante sottoscrizione dei "contratti attuativi", sono descritti, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, all'art. 3 del capitolato speciale di appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
5. L'affidamento all'Appaltatore da parte dell'Università dei singoli lavori, mediante i suddetti contratti attuativi, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro, mediante la procedura descritta in dettaglio all'art. 7 e 60 del capitolato speciale di appalto.
6. L'Accordo quadro sarà utilizzato per interventi di importo, ciascuno, inferiore ai 40.000,00 euro escluso IVA nonché per interventi relativi a lavori di urgenza o somma urgenza nei limiti di cui all'art.163 del D.Lgs 50/2016 e smi.
7. Si precisa che l'Appaltatore dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei lavori di cui al presente Accordo Quadro.
8. I lavori dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
9. I lavori dovranno eseguirsi, altresì, in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza riportate agli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42 di cui al Capitolato Speciale di Appalto.
10. I lavori dovranno eseguirsi in conformità anche ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, al Piano di prevenzione della corruzione di Ateneo ed al Protocollo di Legalità, che fanno parte integrante del presente contratto (anche se non materialmente allegati). Anche detti documenti vengono sottoscritti da entrambi i contraenti.
11. L'Appaltatore non acquisisce alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli contratti attuativi.

## **Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro**

1. La durata del presente Accordo Quadro viene stabilita in anni 3 (tre) decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro.
2. La durata dell'Accordo potrà essere prorogata per un ulteriore anno, nel caso in cui, alla scadenza temporale, con riferimento al presente Lotto, non siano stati impegnati tutti i fondi di pertinenza, con eventuale possibilità di estendere o ridurre i lavori oggetto del capitolato speciale d'appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni nei limiti del 20% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 106 comma 12, del D.lgs. 50/2016, fermo il limite di euro 40.000,00 per ciascun ordinativo. In particolare, si precisa che ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'estensione del quinto d'obbligo, ferma restando la durata massima dell'Accordo Quadro di quattro anni.
3. Ferma restando la validità ed efficacia del presente Accordo e dei Contratti Attuativi, non sarà più possibile stipulare Contratti Attuativi, qualora, anche prima del termine di scadenza dell'Accordo, siano stati emessi Ordini di Lavoro e/o Atti Aggiuntivi agli Ordini di Lavoro per un importo complessivo pari all'importo massimo previsto, dove per importo massimo si intende l'importo comprensivo di tutte le opzioni.
4. La validità dell'Accordo cessa, in ogni caso, all'esaurirsi dell'importo dell'Accordo stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza.
5. Fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di vigenza dell'Accordo, i contratti attuativi hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell'Accordo stesso.
6. Per quanto non espressamente previsto, si applica quanto disposto all'art. 5 del capitolato speciale di appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 4 – Categorie di lavorazioni**

1. I lavori del presente Accordo Quadro riferibili al Lotto n. \_ sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 5 – Oneri a carico dell'Appaltatore - Condizioni Generali**

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del presente Accordo e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
2. Preso atto della natura dell'incarico, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo. L'Appaltatore dovrà, altresì, assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.
3. I lavori affidati in forza del presente Accordo sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nei Contratti Attuativi e nei seguenti documenti:
  - i. Capitolato speciale di appalto;
  - ii. Disciplinare Tecnico;
  - iii. Offerta economica presentata dall'Appaltatore;
  - iv. Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;

I documenti di cui alla precedente lettera i), ii) e iv) sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale mentre gli altri documenti sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale

dello stesso. Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

4. In caso di discordanza tra i vari documenti vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori vengono affidati e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5. Con la stipula del presente Accordo, l'Università non costituisce alcun obbligo nei confronti dell'Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell'esecuzione dei contratti attuativi. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché l'Università non darà esecuzione ai contratti attuativi.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato ed agli impegni assunti dall'aggiudicatario con l'Offerta tecnica ed Economica; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
7. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e l'Università.

#### **Art. 6 – Obbligazioni specifiche a carico dell'Appaltatore**

- 1) L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Università per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di:
  - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 11 del Bando di gara;
  - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
  - c) comunicare ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
- 2) Con la sottoscrizione del presente Accordo l'appaltatore dichiara:
  - a) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
  - b) di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
  - c) di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o

poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

### **Art. 7 – Contratti Attuativi**

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà all'Università di affidare all'Appaltatore i lavori oggetto dell'Accordo stesso, mediante la stipula di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "contratti attuativi"), senza avviare un nuovo confronto competitivo, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. I lavori di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato, nei contratti attuativi.
3. Le singole prestazioni saranno svolte dall'Appaltatore sulla base di richieste di interventi di lavoro o sulla base del piano operativo predisposto dalla Direzione Lavori.
4. Gli appalti attuativi dell'Accordo saranno affidati dal Direttore dei Lavori secondo le seguenti forme e modalità:
  - l'Università, preliminarmente definito l'oggetto del singolo appalto (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere e servizi accessori ad esso connessi da fornire) provvederà a inoltrare, a mezzo PEC all'Appaltatore, l'Ordine dei Lavori ("BDO Accordo Quadro") comprensivo del computo metrico relativo all'intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni previste nell'Accordo Quadro;
  - entro e non oltre 3 gg. dal ricevimento dell'Ordine di Lavoro, l'Appaltatore dovrà presentare la propria accettazione, tramite sottoscrizione dell'Ordine stesso e trasmissione a mezzo PEC.
5. Nel Capitolato Speciale di Appalto sono esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, fermo restando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire ogni qualvolta il R.U.P. o la Direzione dei Lavori ne ravveda la necessità.
6. Per le specifiche disposizioni riguardanti gli affidamenti dei singoli appalti attuativi del presente Accordo, si fa espresso richiamo a quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
7. L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti attuativi, comunque, nei limiti dell'importo complessivo e sino al termine di scadenza dell'Accordo Quadro.
8. Resta fermo che l'Appaltatore dovrà eseguire, per ciascun contratto attuativo, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

### **Art. 8 – Importo Accordo Quadro e Corrispettivi**

1. L'Importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito dell'Accordo Quadro, al netto dello sconto offerto, è pari ad: euro \_\_\_\_\_ .
2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali



variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti dall'Università qualunque risulti essere l'importo dei singoli affidamenti medesimi.

3. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore per la prestazione dei lavori oggetto di ciascun Contratto Attuativo saranno indicati nel contratto medesimo. I corrispettivi dovuti sono determinati applicando il ribasso Offerto in sede di gara alle voci di riferimento risultanti dal Prezzario regionale della Campania 2020.
4. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al \_\_\_ % (\_\_\_\_\_ per cento), è invariabile per tutta la durata del contratto e si applica sulle singole voci dell'elenco prezzi.
5. In considerazione del fatto che l'Università si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Accordo anche in assenza dell'informazione antimafia per \_\_\_\_\_, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l'Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 4) del protocollo di legalità riportata infra, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

#### **Art. 9 – Pagamenti**

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo del contratto attuativo secondo le modalità indicate all'art. 25-27 del capitolato speciale di appalto.
2. I pagamenti saranno effettuati, con spese a carico \_\_\_\_\_, mediante accreditamento sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_, IBAN: \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, sul quale opera il seguente soggetto delegato: \_\_\_\_\_.
3. Per le specifiche disposizioni in ordine a termini e modalità di pagamento, si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
4. Fermo quanto previsto da detto Capitolato Speciale d'Appalto si precisa che:
  - La società \_\_\_\_\_ potrà emettere le fatture solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento, pena il rifiuto della fattura da parte della Ripartizione Edilizia (Ufficio destinatario di fattura); al fine di accelerare l'accertamento, la Società potrà trasmettere un pro-forma di fattura al Responsabile del Procedimento al recapito PEC dello stesso;
  - le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche il codice CIG ed il codice Univoco Ufficio H4R29U (identificativo della Ripartizione Edilizia di questa Università e censito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);
  - il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura (Ripartizione Edilizia).

- ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario ha diritto nei modi e tempi previsti del predetto articolo, all'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale complessivo, come definito nel singolo contratto attuativo.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 - bis, del D.lgs. 50/2016 sull'importo netto in acconto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
  6. Il pagamento della rata di saldo avverrà secondo le modalità riportate agli articoli 26 - 28 del capitolato speciale di appalto. Tale pagamento, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
  7. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
  8. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.
  9. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/01/1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

#### **Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Ai fini dei suddetti obblighi, l'Università comunicherà all'Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG derivato) e Codice Unico di Progetto (CUP) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Università di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

5. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
6. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte dell'Università, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG), il riferimento all'Accordo Quadro del Lotto e il riferimento al singolo Contratto Attuativo.

### **Art. 11 – Variazione dei Lavori e dei Prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a) ed e) e comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire nelle opere oggetto dell'appalto le varianti che l'Università ritenga opportune, qualora si rendesse necessario.
2. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
3. In questo caso i prezzi delle nuove lavorazioni o materiali verranno desunti:
  - dai prezzi di cui agli elenchi prezzi contrattuali;
  - ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
  - quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

In ogni caso i nuovi prezzi così determinati saranno assoggettati al ribasso d'asta.

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire interventi in modifica al contratto disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero finalizzate al miglioramento dell'opera.
2. Il Direttore dei Lavori propone al Responsabile Unico del Procedimento le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile Unico del Procedimento, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.
3. In caso di variazione dell'importo del singolo contratto attuativo conseguente al presente Accordo Quadro, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione/atto aggiuntivo che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
4. Per i beni sottoposti a tutela, nessuna variazione o addizione può essere introdotta dall'Appaltatore in relazione a ciascun contratto attuativo conseguente al presente accordo quadro se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 149 del D.lgs. n. 50/2016.
5. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
6. Qualora, ai sensi dell'articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni, non previste nel singolo contratto attuativo conseguente al presente accordo quadro, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante o suppletiva, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
7. Ai sensi dell'articolo 149 del D. lgs. n. 50/2016 non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci

per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante nei singoli contratti attuativi conseguenti al presente accordo quadro, e che non comportino un aumento dell'importo del singolo contratto attuativo conseguente al presente accordo quadro.

### **Art. 12 – Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, mediante atto di fideiussione, polizza n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_/\_\_/202\_\_ da \_\_\_\_\_, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, assunta a protocollo di Ateneo come allegato alla pec del \_\_/\_\_/202\_\_, assunta al protocollo di Ateneo con n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/202\_\_.
2. L'importo della garanzia tiene conto della riduzione previste dall'art. 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016.
3. La presente garanzia opererà per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi.
4. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Attuativi.
5. L'Università ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
  - mancata stipula dei Contratti Attuativi;
  - risoluzione del presente Accordo Quadro;
  - in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
6. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell'Università, di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
7. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.

### **Art. 13 – Polizze Assicurative**

1. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione dell'appalto da qualsiasi causa determinati ed in particolare i rischi alle opere in costruzione ed alle opere preesistenti - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione o cause di forza maggiore - e si impegna pertanto a farsi carico degli eventuali oneri di risarcimento per capitali, interessi, spese per danni provocati a personale o cose dell'Amministrazione o di terzi.
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che copra sia i danni subiti dall'Università a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori sia la responsabilità civile per danni causati a terzi per l'esecuzione dei lavori, per un importo pari all'importo del contratto maggiorato dell'Iva. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) con un minimo di **1.000.000,00** euro.

3. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere stipulata conformemente a quanto previsto dal DM delle Attività Produttive n°123 del 12/05/2004.
5. La polizza dovrà altresì prevedere specificamente la copertura dei danni indicati all'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto.
6. Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
7. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

#### **Art. 14 – Penali**

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'uno per mille di ciascun Contratto Attuativo per riscontrato inadempimento nelle seguenti ipotesi:
  - per mancato rispetto delle clausole e condizioni del contratto attuativo concernente le opere da realizzare;
  - per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alle necessità di ogni singola opera;
  - per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l'urgenza di esecuzione;
  - nella esecuzione di ordini di servizio impartiti nell'ambito del contratto sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte.
2. Verranno applicate, invece, le seguenti **penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi**:
  - nel caso di “Pronto Intervento” (Priorità 01: in emergenza – lavoro immediato), qualora l'Appaltatore, non appena ricevuto l'ordine dalla Direzione Lavori e senza aspettare la regolarizzazione con un ODL specifico, non intervenga entro un'ora dalla comunicazione od ordine impartito dalla D.L., verrà applicata una penale di € 50,00/ora conteggiata a partire dall'ora successiva al ricevimento della comunicazione;
  - nel caso in cui l'Appaltatore sospendesse l'esecuzione dei lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della Direzione Lavori è soggetto ad una penale di € 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.
3. Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il presente Accordo Quadro e/o con i contratti attuativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese o personale di propria fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi vengono addebitate all'appaltatore con una maggiorazione del 10% per cento a titolo di penale.
4. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello stato di avanzamento dei lavori successivo al verificarsi dell'evento ovvero in sede di conto finale.
5. Qualora l'ammontare totale delle penali superi il limite del 10% dell'importo del Contratto Attuativo ovvero la somma delle penali applicati raggiunga il limite del 10% dell'importo

dell'Accordo Quadro, l'Università attiverà la procedura per la risoluzione per inadempimento del Contratto Attuativo o dell'Accordo Quadro.

6. Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto in materia di risoluzione del contratto.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.
8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### **Art. 15 – Fallimento dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Università si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.
2. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa:
  - In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
  - Ai sensi dell'art. 48, comma 19, del D.lgs. 50/2016, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempreché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

### **Art. 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Committente e da questo non rifiutato o comunque accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

### **Art. 17 – Sicurezza**

1. Per quanto attiene gli obblighi e gli adempimenti relativi alla sicurezza si fa espresso richiamo a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 18 – Risoluzione**

1. L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.lgs. n.50/2016.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente Accordo e quanto disposto dall'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto per la risoluzione dei Contratti Attuativi, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, si precisa che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica dell' Accordo Quadro ex art. 1456 c.c., con contestuale decadenza dei Contratti Attuativi, nei seguenti casi:
  - a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
  - b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
  - c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
  - d) provvedimento definitivo, a carico dell'Appaltatore, dell'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
  - f) cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;
  - g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
  - h) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
  - i) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti Attuativi;
  - j) ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
  - k) risoluzione di anche uno solo Contratto Attuativo;
  - l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
  - m) in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
  - n) nel caso in cui l'Appaltatore non sottoscriva per accettazione il Contratto Attuativo/ BDO "Accordo Quadro", entro il termine e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto o nel medesimo Contratto Attuativo/ BDO "Accordo Quadro", eccetto che per cause di provata forza maggiore;
  - o) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente articolo.
3. La risoluzione dell'Accordo Quadro risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.

4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo.
5. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Università si riserva la facoltà di procedere all'interpello secondo le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 50 del 2016, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore.
6. La risoluzione, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
7. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
8. Le modalità previste per la risoluzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono disciplinate dall'art. 52 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Art. 19 – Recesso**

1. Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

#### **Art. 20 – Danni da forza maggiore**

1. E' a completo carico dell'Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisorie ed al macchinario e attrezzatura dell'Appaltatore.
2. Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore, cioè in caso di danni causati, in corso d'opera e sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Appaltatore le normali ed ordinarie precauzioni.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, per ciascun Contratto Attuativo, l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
  - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
5. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
6. Nessun indennizzo è dovuto: quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere; per danni o perdite di



materiali non ancora posti in opera e di utensili; per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non ancora inserite regolarmente in contabilità.

7. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

### **Art. 21 – Subappalto**

1. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, gli articoli 44 e 45 del Capitolato speciale di appalto ed ogni altra normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie: \_\_\_\_\_.
3. L'Appaltatore non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, all'esito positivo delle verifiche di legge.

### **Art. 22 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro**

1. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti allegati/materialmente allegati:
  - Capitolato Speciale d'Appalto
  - Disciplinare Tecnico
  - Offerta Economica dell'aggiudicatario
  - Offerta Tecnica dell'aggiudicatarioe materialmente non allegati:
  - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
  - Codici di Comportamento di Ateneo,
  - Piano di prevenzione della corruzione di Ateneo
  - Protocollo di Legalità
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati, che vengono riprodotti su n. 2 CD, dei quali uno viene consegnato alla Società in questa sede ed un altro resta agli atti dell'Ateneo.

### **Art. 23 – Spese contrattuali**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto per il pagamento delle imposte e tasse, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 24 – Controversie - Foro competente**

1. In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.
2. È fatto salvo il ricorso all'Accordo Bonario ai sensi e secondo le modalità dell'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016.

### **Art. 25 – Protocollo di legalità della Prefettura**

1. L'Appaltatore accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009 - ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10 e con le precisazioni formulate da questa Amministrazione - che nel seguito si riportano:

**Clausola 1):** La sottoscritta impresa, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola 2):** La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola 3):** La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

**Clausola 4):** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA). Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile, ferme le disposizioni del vigente codice-antimafia.

**Clausola 5):** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola 6):** La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola 7):** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

**Clausola 8):** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto

o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del D.P.R. 252/98.

**Clausola 9):** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 252/98.

#### **Art. 26 – Comunicazioni**

1. Il Responsabile del Procedimento è: geom. Giovanni Rescigno, tel. 081-2537678, Mail: giovanni.rescigno@unina.it; Pec: giovanni.rescigno@personalepec.unina.it

#### **Art. 27 – Trattamento dei dati**

1. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Università informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia contrattuale.
2. Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
3. Le parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservati qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia. Le parti, per quanto compatibile, rinviando alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

#### **Art. 28 – Rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente Accordo si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile.
2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, oltre alla copia dei Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, anche copia del Piano di prevenzione della corruzione dell'Università.

Io, Ufficiale Rogante (Sostituto), ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno

dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art 22 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione.

Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero \_\_\_\_\_ pagine e la \_\_\_\_\_ fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio, Sig. \_\_\_\_\_, (*Aggiudicatario*), Dott.ssa \_\_\_\_\_ (*Ufficiale Rogante/Sostituto*)